

Art. 20

(Ente Teatrale Italiano)

1. L'Ente Teatrale Italiano, di seguito definito ETI, riceve un contributo ordinario su presentazione del programma di attività deliberato dai competenti organi statutari.
2. L'ETI, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, ha lo scopo di promuovere l'incremento e la diffusione delle attività teatrali, soprattutto attraverso interventi per la pubblicità, la comunicazione, la promozione e la formazione del pubblico, anche a sostegno di progetti elaborati in accordo con le Regioni.
3. Le modalità ed i criteri di intervento finanziario dell'ETI sono disciplinati con apposito regolamento interno.
4. All'ETI possono essere altresì concessi contributi finalizzati a particolari progetti di attività, anche individuati dall'amministrazione, volti a favorire iniziative di diffusione all'estero dell'espressione artistica nazionale, la realizzazione di eventi di cultura teatrale o interdisciplinare di rilevanza internazionale, la diffusione della cultura teatrale nelle zone meno servite, l'integrazione dello spettacolo con i più moderni strumenti della comunicazione e con la televisione, la promozione di sinergie operative con i beni culturali ed il turismo.
5. L'ETI può stipulare con le compagnie teatrali e di danza, per l'attività ordinaria e per specifici progetti, solo contratti a percentuale sugli incassi, con l'eccezione delle compagnie programmate all'estero e di quelle straniere di grande rilevanza internazionale.